



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 46 del registro generale delle Ordinanze del 27-10-2021

N. 6 del registro di settore

ORDINANZA DEL SINDACO

**MISURE TEMPORANEE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 02/11/2021 AL 30/04/2022**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;
- il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

PRESO ATTO CHE:

- nell'incontro del 02/02/2005 il Tavolo Tecnico Zonale dell'intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali;
- la Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Giunta n.1855 de 129/12/2020 il progetto di *"Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n.155, approvata con DGR n.2130 del 23/10/2012"* con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2021;
- il Comune di Noventa Padovana risulta inserito nell'agglomerato ora denominato "IT0519 Agglomerato Padova";

VISTO il D.Lgs. 13.8.2010, n. 155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'Aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"* che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della

concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

PRESO ATTO che la DGRV n.1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle singole misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali e da facoltà ai sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

RILEVATO che ARPAV, con nota prot. 2021-0023165/U del 15.03.2021 (prot. Provincia di Padova n. 15209/21 del 16.03.2021) ha comunicato che in data 13.03.2021, nella stazione di Padova Arcella, è stato superato il limite dei 35 superamenti annui per le polveri PM10, previsto dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13.08.2010;

VISTA la disposizione n. 41 del 09/09/2021 del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale avente ad oggetto: *"Piano Regionale di Tutela e risanamento dell'atmosfera (D.C.R. n.57 dell'11/11/04 e successivo aggiornamento con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016). Interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico."* acquisita agli atti di questo Comune con prot. 16638 del 20/09/2021, con la quale sono state definite le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da adottare nella prossima stagione invernale dal 01.10.2021 al 30.04.2022;

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare per la prossima stagione invernale, fino al 30/04/2022, con l'esclusione dal provvedimento di limitazione al traffico di Viale della Navigazione Interna in quanto confinante con la Zona Artigianale e Industriale e le tangenziali di Padova;

VISTI:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Legge 10/91 ed DPR 412/93 e successive modificazioni;
- il DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili";
- gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 182 comma 6 bis;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo statuto Comunale di Noventa Padovana;

ORDINA

Nel periodo **dal 02/11/2021 al 30/04/2022**, le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

LIVELLO "VERDE": nel periodo dal 02/11/2021 al 30/04/2022

- a) Divieto di circolazione, nelle giornate **dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30** nei periodi **dal 02/11/2021 al 24/12/2021 e dal 10/01/2022 al 30/04/2022** delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4*;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4*;
 - Ciclomotori e Motoveicoli (**) categoria "L" Euro 0;

nel territorio Comunale, **ad esclusione di Viale della Navigazione Interna**, con esclusione dei

giorni festivi infrasettimanali e con le deroghe indicate all'Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;

() divieto Euro 4 a gasolio sospeso durante periodo di emergenza COVID (Decreto Direttore Unità di crisi n°1 del 08/01/21)*

*(**) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

- b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
- veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli,
- d) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- g) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
 - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto

dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore;

- h) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (*sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati*);
- i) introduzione di una domenica ecologica al mese nel periodo novembre - aprile.

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE *tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.*

PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"

- a) Divieto di circolazione **tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30** delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, **2**;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, **2**;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, **5**;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0, **1**;

nel territorio Comunale, **ad esclusione di Viale della Navigazione Interna**, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e con le deroghe indicate all'Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;

(*) *quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

- b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

- c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali;
- d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (*per il periodo dal 02/11/21 al 15/04/22*);
- g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- i) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- j) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

SECONDO LIVELLO ALLERTA – “LIVELLO ROSSO”.

Divieto di circolazione **tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30** delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4, **5 (h 8.30 - h12.30)**;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria “L” Euro 0, 1;

nel territorio Comunale, **ad esclusione di Viale della Navigazione Interna**, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e con le deroghe indicate all’Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;

(*) *quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

- b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (*per l’installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- c) divieto di combustione all’aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali;
- d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante

iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 02/11/21 al 15/04/22);

- g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- i) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- j) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- k) lavaggio strade, solo con temperature maggiori di 3° C;

AVVERTE

- che chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

- che chiunque, in violazione delle disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, ovvero effettua sosta con il motore acceso è soggetto, alle sanzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

- che chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

RENDE NOTO

- che deroghe alle misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico sono elencate nell'**ALLEGATO A** all'ordinanza sindacale;
- che, per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Comando di Polizia Locale
- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello arancione e rosso è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria e saranno comunicate:
 - sul sito istituzionale del Comune di Noventa Padovana: <https://www.comune.noventa.pd.it>;
 - sui display luminosi collocati nel territorio comunale;
 - sul sito di ARPAV: https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

INFORMA

- La NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) *"Se nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo"*.
(Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure);
- CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA) (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) *"Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità*

dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo".

(Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)

- Che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. N° 495/92;
- Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio.

AVVISA

- Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- Che il Corpo di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e chiunque preposto all'attività di controllo cureranno l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
- Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio;

IL SINDACO
BANO MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii.)

Allegato A

Deroghe alle misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico

Rispetto alle categorie di veicoli:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena legati al Coronavirus (COVID-19) l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;
- k) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- l) veicoli classificati come "*trasporti specifici*", o ad "*uso speciale*" o "*mezzi d'opera*" come definiti all'art. 54 del Codice Della Strada lettere f), g) e n) o ad essi assimilati da eventuali provvedimenti comunali;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive, inclusi i bus turistici, situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- q) autovetture che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti (*compatibilmente con l'emergenza Covid-19*).

- r) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Codice Della Strada (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 Diesel relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);
- u) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4 diesel relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) nei quali non è efficace il Decreto dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);
- v) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- w) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- x) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- y) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
- z) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- aa) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori (consigliato il car pooling compatibilmente con le disposizioni Covid);
- bb) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti in occasione delle manifestazioni sportive, muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio (consigliato il car pooling compatibilmente con le disposizioni Covid);
- cc) veicoli privati di cui agli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. nel periodo di nessun allerta (colore verde) dal 20/12/2021 al 09/01/2022 e nel periodo livello allerta 1 (colore arancio) dal 20/12/2021 al 26/12/2021 e nei giorni 31/12/2021, 01/01/2022 e 06/01/2022.
- dd) **rispetto al divieto di combustioni all'aperto**, le attività solitamente svolte in occasioni di sagre, manifestazioni e rievocazioni tradizionali (sagre, fiere, befana, ecc.). compresi gli spettacoli pirotecnici ove previsti.

Ai fini del presente provvedimento si definisce “Titolo Autorizzatorio” un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il “Titolo Autorizzatorio” dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi

dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

Un fac simile del Titolo Autorizzatorio (autocertificazione) è contenuto nell'Allegato B

Allegato B

TITOLO AUTORIZZATORIO (AUTOCERTIFICAZIONE)

Per il transito nel Comune di Noventa Padovana (PD)

Così come previsto dalle deroghe dell'ordinanza per il contenimento dell'inquinamento atmosferico
(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a(.....) il
residente a(.....) in Vian.....
a conoscenza delle conseguenze penali previste dall'art. 76 DPR n. 445 del sull'autocertificazione,
qualora la presente dicrisultasse mendace a seguito di controlli che il competente ufficio si riserva
di eseguire in forza dell'art. 43 del medesimo DPR n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che in data alle ore

.....

con il mezzo..... targato

si recherà da a

per le seguenti motivazioni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data

Firma

.....

IL SINDACO
BANO MARCELLO

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si certifica che copia dell'ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal ___/___/___ al
___/___/___

Noventa Padovana, ___/___/___

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE